

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione** della proposta o polizza di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione I - Informazioni generali su Allianz Direct

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari)

È possibile consultare le informazioni identificative e di iscrizione relative ad Allianz Direct tramite il sito internet di IVASS (www.ivass.it).

- Denominazione: Allianz Direct S.p.A.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: n. 1.00007
- Sede legale: Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia
- Recapito telefonico: tel. 02/30459009
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianzdirect@pec.allianzdirect.it
- Indicazione del sito internet: Allianzdirect.it

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Allianz Direct distribuisce i prodotti assicurativi direttamente utilizzando prevalentemente tecniche di comunicazione a distanza. Prima della conclusione della polizza, Allianz Direct non fornisce consulenza o una raccomandazione personalizzata sui motivi per cui una particolare polizza è ritenuta più indicata a soddisfare le tue richieste e le tue esigenze secondo l'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti coinvolti nella distribuzione dei prodotti potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività, combinato con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. Tale compenso, qualora percepito sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il Contraente di polizza ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo. Qualora il contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte nostra entro il termine di legge, potrai rivolgerti all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Il Contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta i sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

Al Contraente è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Sezione V - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Allianz Direct che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

a. nel caso di stipula o rinnovo di contratti assicurativi, è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Tale diritto consente alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né sottoporsi ad accertamenti sanitari in merito alla pregressa malattia quando il trattamento attivo della stessa si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni oppure cinque nel caso di patologia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune patologie oncologiche sono previsti termini inferiori. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo dei prodotti assicurativi, ad eccezione del DIPA dei contratti R.C. Auto

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni sul diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento